



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 3902 del 2011, proposto da Servizi Informatici s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Sorrentino, Francesca Sorrentino e Mario Zenga, presso lo studio dei primi due elettivamente domiciliata, in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30;

***contro***

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti di***

Infordata S.p.A., in persona del legale rappresentante, anche in qualità di mandataria del r.t.i. costituito con Nova Systems Roma

s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Portu, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via Flaminia n. 354;

***per l'annullamento***

- del provvedimento 8 aprile 2011 n. 14940, di aggiudicazione definitiva dell'appalto, avente ad oggetto "Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di manutenzione per l'infrastruttura del sistema informativo del Casellario giudiziale"
- del bando di gara, del disciplinare e del capitolato tecnico;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e della predetta parte controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Esponde la società ricorrente – operante nel settore dell'installazione, manutenzione e riparazione di elaboratori elettronici ed apparecchiature industriali e scientifiche, della fornitura di

programmi di elaborazione dati, della consulenza ed assistenza software – di essere, quale partner esclusivo di BULL s.a.s., l'unica in possesso del “supporto del produttore”: e l'unica, quindi, abilitata ed autorizzata ad erogare i servizi di manutenzione hardware e di supporto software sulle apparecchiature BULL.

Soggiunge di aver stipulato con il Ministero della Giustizia, nel marzo 2010, un contratto di mesi 8 (prorogato dapprima fino ad aprile 2011 e, quindi, fino al successivo 31 maggio) per la fornitura del servizio di manutenzione hardware e software di base e di ambiente del sistema informativo del Casellario giudiziale.

La stessa ricorrente ha partecipato alla gara indicata in premessa, in esito alla quale si è graduata al secondo posto, preceduta dal costituendo r.t.i. formato da Infordata S.p.A. e Nova Systems s.r.l.

A fronte di un offerta anormalmente bassa presentata dal raggruppamento controinteressato, la Stazione appaltante per due volte procedeva all'acquisizione dei necessari chiarimenti, ritenuti peraltro esaustivi.

Insorge Servizi Informatici avverso gli atti gravati con la presente impugnativa deducendo la presenza dei seguenti profili inficianti:

- 1) Violazione dei principi di buona andamento ed economicità dell'azione amministrativa. Illogicità manifesta. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, errata valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria.

Nel rilevare come la *lex specialis* di gara indichi in BULL s.a.s. il produttore delle apparecchiature oggetto di gara, esclude parte ricorrente che il raggruppamento aggiudicatario (che non ha un contratto con la stessa BULL) abbia i requisiti e le capacità tecnico-organizzative per erogare i servizi richiesti dal Ministero della Giustizia, ovvero possa vendere o fornire ampliamenti hardware e software ai clienti che hanno installato i server BULL, in ragione dell'accordo di distribuzione intercorrente fra BULL e la ricorrente e dell'accordo tra la stessa BULL e IBM USA.

In ragione delle modalità inerenti al servizio di supporto sul software di base AIX per server BULL e IBM (articolato su tre livelli), esclude la ricorrente che altre aziende possano erogare supporto software nei confronti di clientela con parco installato BULL (sottolineando di essere l'unica in Italia a poter fornire e vendere nuove releases di software a clienti che abbiano acquistato il software AIX da BULL).

Nel ribadire il carattere di indispensabilità del requisito della presenza di un rapporto contrattualizzato con il produttore, sostiene parte ricorrente che l'offerta del raggruppamento risultato aggiudicatario non avrebbe dovuto essere ammessa.

Soggiunge – quanto all'esame dell'offerta del controinteressato r.t.i. – che non sarebbero stati dichiarati ed evidenziati i costi del supporto di livello 2 e 3, nonché delle subscriptions (nuove versioni di hardware); né sarebbe comprensibile l'indicazione dei costi di supporto del software di gestione, in difetto di alcun rapporto

contrattuale con il produttore.

La più elevata offerta economica presentata dalla ricorrente si giustificerebbe, invece, proprio in ragione dei costi da quest'ultima sostenuti nei confronti del produttore BULL.

2) Violazione dei principi di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per errata valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara.

Sostiene poi parte ricorrente l'illegittimità della lex specialis di gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico), nella parte in cui non è stato in essi richiesto ai concorrenti il possesso di un rapporto contrattualizzato con il produttore BULL.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Sollecita ulteriormente parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell'esecuzione dell'atto impugnato, con riveniente accertamento del danno e condanna dell'Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'irricevibilità del gravame in ragione della tardiva impugnazione del bando di gara; ed ha, con riferimento al merito delle esposte doglianze, analiticamente confutato la fondatezza dei relativi rilievi, conclusivamente invocando la reiezione

dell'impugnativa.

Si è inoltre costituita in giudizio Infordata S.p.A., anche in qualità di mandataria del r.t.i. costituito con Nova Systems Roma s.r.l., la quale ha – omogeneamente alla parte pubblica – analiticamente controdedotto rispetto alle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendo la declaratoria di irricevibilità del gravame per tardiva impugnazione del bando, ovvero, subordinatamente, la reiezione del mezzo di tutela in quanto infondato.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 2112, pronunciata alla Camera di Consiglio dell'8 giugno 2011.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2012.

## DIRITTO

La fondatezza dell'eccezione di irricevibilità del gravame – sollevata sia dalla difesa erariale che dalla controinteressata Infordata – preclude l'esame nel merito delle censure dedotte con il presente mezzo di tutela.

1. Come esposto in narrativa, parte ricorrente si duole che il bando di gara abbia consentito la partecipazione alla procedura selettiva anche di soggetti non in possesso di rapporti contrattualizzati con il produttore dell'hardware, l'assenza dei quali precluderebbe il corretto

svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto.

Nel dettaglio, le particolari modalità inerenti al servizio di supporto sul software di base AIX per server BULL e IBM (articolato su tre livelli), escluderebbero che aziende non titolari di rapporto di esclusiva intercorrente con BULL possano erogare tale supporto nei confronti di clientela con parco installato BULL.

Diversamente, parte ricorrente – in qualità di partner esclusivo di BULL ed in possesso del “supporto del produttore” – rivendica di essere l’unica azienda in Italia abilitata ed autorizzata ad erogare i servizi di manutenzione hardware e di supporto software sulle apparecchiature BULL; e di poter fornire e vendere, sempre con carattere di unicità sul territorio nazionale, nuove releases di software nei confronti della clientela in possesso di software AIX di BULL.

Conseguentemente, le omissioni di *lex specialis* quanto alla esplicitazione di una previsione “volta a prevedere l’indispensabile requisito di un rapporto contrattualizzato con il produttore” (cfr. pag. 19 dell’atto introduttivo), sarebbero in parte qua illegittime.

Ed avrebbero, in ogni caso, determinato una distorsione del confronto competitivo, atteso che l’offerta economica della ricorrente, meno vantaggiosa rispetto a quella presentata dal r.t.i. controinteressato, avrebbe “scontato” i maggiori oneri rivenienti dal contratto di supporto hardware da Servizi Informatici stipulato con il produttore BULL (cfr. pag. 16 dello stesso ricorso).

2. Tale impostazione metodologica – nell’ambito di una strategia

processuale che ha proposto all'attenzione dell'adito organo di giustizia l'impugnazione avverso l'aggiudicazione in favore del r.t.i. Infordata, in una con la contestata legittimità della lex specialis di gara, nei limiti sopra descritti – conferma l'anticipato convincimento in ordine alla tardività della domanda di tutela ora all'esame.

2.1 Ben è consapevole il Collegio del consolidato orientamento giurisprudenziale che, a partire dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2003, ha puntualizzato la configurazione dell'onere di immediata impugnazione del bando di gara.

Tale orientamento interpretativo, in particolare, ha sostenuto che l'onere di impugnazione della lex specialis, in ragione dell'esigenza che venga ad emersione una lesione immediata, diretta ed attuale e non solo potenziale per effetto del contenuto dell'atto, assume giuridica consistenza solo allorquando il bando contenga clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione.

Di conseguenza, le clausole del bando o della lettera di invito che onerano l'interessato ad una immediata impugnazione, sono rappresentate (esclusivamente) da quelle che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente; configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2011

n. 1380 e 21 febbraio 2011 n. 1071 e sez. VI, 24 febbraio 2011 n. 1166).

L'onere di immediata impugnazione del bando di gara sorge, quindi, in relazione alle clausole:

- concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione dei soggetti interessati, che risultino esattamente e storicamente identificate, che siano preesistenti alla gara e non siano suscettibili di poter essere condizionate dal suo stesso svolgimento
- che impongano oneri incomprensibili o manifestamente sproporzionati, come tali immediatamente ostativi alla partecipazione alla gara
- oppure, ancora, concernenti la previsione di criteri selettivi inapplicabili o di criteri di valutazione incongrui e fonte d'incertezza e di imprevedibili effetti distorsivi sul contenuto dell'offerta (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2001 n. 4679).

Ogni diversa questione riguardante l'illegittimità della procedura di gara può – e deve – essere proposta unitamente agli atti che facciano diretta applicazione delle clausole dimostrate lesive (provvedimento di esclusione o dell'aggiudicazione del contratto o di altro provvedimento che segni comunque, per l'interessato, un arresto procedimentale), rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato.

2.2 Nel dare atto della continuità che ha, in giurisprudenza, caratterizzato la ribadita affermazione dei principi come sopra

sintetizzati, può senz'altro convenirsi in ordine al fondamento "ideologico" che ha guidato l'illustrata perimetrazione dell'interesse all'immediata sollecitazione della tutela giurisdizionale avverso il bando di gara, ravvisabile nella individuazione, a fronte di una previsione di *lex specialis* "escludente", di una posizione giuridica attuale meritevole di tutela, in ragione dell'altrimenti irreversibile compromissione all'interesse partecipativo, veicolata dall'arresto procedimentale (*rectius*: dal precluso sviluppo del percorso procedimentale) accessivo all'esclusione dal confronto di gara.

In tali limiti, l'eventuale attesa del provvedimento di esclusione priverebbe la sollecitazione del sindacato giurisdizionale del carattere di effettività ed incisività, in ragione della valenza chiaramente inautonoma rinvenibile nella determinazione di non ammissione alla selezione, il cui fondamento va ascritto esclusivamente alla generale previsione di *lex specialis*, nella misura in cui quest'ultima detti prescrizioni *ex se* inibitorie alla partecipazione alla gara.

2.3 La medesima sistematica interpretativa conduce il Collegio a ravvisare un'ipotesi di ampliamento delle fattispecie nelle quali l'immediata impugnazione del bando viene a costituire, in capo alla parte che dalle relative previsioni affermi di essere vulnerata, un onere immediatamente operante, anche nel caso – proposto all'attenzione del Collegio dall'odierna impugnativa – in cui le stesse prescrizioni di *lex specialis* inducano una alterazione del confronto competitivo, determinando *ex ante* uno sbilanciamento di posizioni

nell'ambito della platea degli aspiranti all'aggiudicazione, suscettibile di "deviare" il retto percorso della funzione decisoria in ordine all'offerta "migliore".

Tale contenuto "decettivo", secondo quanto esposto dalla stessa parte ricorrente, è rinvenibile – come precedentemente puntualizzato – nella mancata individuazione, all'atto della declaratoria dei requisiti di partecipazione, della titolarità di un rapporto negoziale con il produttore.

La mancanza di siffatta indicazione (che corrisponde alla titolarità di un rapporto nell'ambito nazionale asseritamente vantato dalla sola ricorrente Servizi Informatici rispetto al produttore BULL) avrebbe finito per avvantaggiare, con un vantaggio competitivo del quale si assume l'illegittimità, altro soggetto: il quale, in quanto non "aggravato" dagli oneri negoziali che la sola Servizi Informatici afferma di dover sostenere in ragione di quanto sopra, ha potuto presentare un'offerta estremamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, conseguendo l'aggiudicazione in ragione del maggiore punteggio ottenuto per la voce di che trattasi.

In altri termini, l'illegittimità della *lex specialis* di gara, in ragione della lamentata omissione specificativa in ordine ai requisiti tecnici di partecipazione alla gara, avrebbe in nuce determinato una asimmetria competitiva fra categorie di soggetti – in possesso, o meno, del contratto di supporto software con il produttore BULL – inevitabilmente destinata a riflettersi sull'apprezzabilità dell'offerta,

segnatamente sotto il profilo economico.

2.4 Non è chi non veda come il pregiudizio sostenuto dalla ricorrente – effettivamente sostanziato dall’aggiudicazione disposta nei confronti della controparte – consegua non tanto e non solo al provvedimento aggiudicatorio di che trattasi: quanto, piuttosto e “a monte”, alla previsione di *lex specialis* che la stessa Sistemi Informatici, evidentemente avveduta della diretta ed autonoma lesività in essa riscontrabile, ha infatti provveduto ad avversare espressamente (si confronti, in proposito, il secondo degli argomenti di doglianza dalla parte stessa articolati con il mezzo di tutela all’esame).

Tale carenza di *lex specialis*, nei limiti dell’interesse fatto valere dalla parte, avrebbe peraltro dovuto formare oggetto di immediata devoluzione al sindacato giurisdizionale, atteso che le conseguenze di carattere marcatamente pregiudizievole rivenienti dalla mancata aggiudicazione della gara non rivestono carattere di autonomia rispetto alle stesse prescrizioni di *lex specialis*, ma si atteggiano, piuttosto, quale necessitata conseguenza delle relative previsioni (o, più correttamente, delle relative “mancate” previsioni, alla luce di quanto precedentemente posto in evidenza).

2.5. Parte ricorrente lamenta, in sostanza, la mancata previsione nel bando di gara di un ulteriore requisito di partecipazione, quale l’esistenza di un rapporto negoziale con il produttore BULL, che, ad avviso della stessa, sarebbe stato indispensabile e presupposto

necessario ai fini dell'esecuzione e dell'esatto adempimento dell'appalto.

La *lex specialis*, nell'omettere tale previsione, avrebbe determinato l'asserito pregiudizio per l'attuale ricorrente (che tale requisito possedeva) nella misura in cui avrebbe consentito la partecipazione al confronto competitivo di ulteriori concorrenti che dello stesso risultavano privi.

Simile pregiudizio risultava, in tal modo, dotato dei requisiti dell'attualità e della concretezza, necessari a consentire l'immediata sollecitazione del sindacato giurisdizionale, nella misura in cui l'omessa previsione di bando avrebbe determinato una inevitabile alterazione del confronto concorrenziale tra le imprese, per di più a danno della sola ricorrente, in quanto unico soggetto titolare, in ambito nazionale, di un rapporto negoziale con il produttore BULL.

Non sfugge, peraltro, al Collegio che laddove il bando avesse contemplato siffatto requisito di partecipazione come auspicato dall'attuale ricorrente, allora lo stesso avrebbe conferito carattere escludente alla clausola che lo avesse previsto, rendendo in tal modo immediatamente aggredibile il bando medesimo da parte degli aspiranti operatori economici che detto requisito non avessero posseduto.

Il Collegio ravvisa elementi a sostegno della tesi dell'onere della immediata impugnazione del bando di gara (non solo nel caso di clausole escludenti ma anche) nell'ipotesi in cui lo stesso ometta di

contemplare requisiti di partecipazione nel senso finora illustrato, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali cui è pervenuto l'Adunanza Plenaria con sentenza 7 aprile 2011 n. 4.

Nel definire i confini della legittimazione al ricorso – nel senso della necessaria la titolarità in capo al ricorrente di una posizione giuridica differenziata per effetto della partecipazione alla procedura di gara oggetto di contestazione – il Supremo Consesso si è, in tale circostanza, soffermato anche sulle ipotesi che ne rappresentano l'eccezione: in particolare, riconoscendo la legittimazione al ricorso anche al soggetto che contrasti, in radice, la scelta della stazione appaltante di indire la procedura, laddove “questi dimostri, comunque, una adeguata posizione differenziata, costituita, per esempio, dalla titolarità di un rapporto incompatibile con il nuovo affidamento contestato”.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha direttamente contestato la scelta dell'Amministrazione di procedere ad affidare l'appalto mediante la procedura di gara, quanto piuttosto la mancata previsione, nel bando di gara, di un requisito di partecipazione che, peraltro, in quanto posseduto dalla sola ricorrente, avrebbe determinato – ove previsto – l'impossibilità di ammettere al confronto competitivo – ed, a maggior ragione, di aggiudicare - ad altra impresa.

Ciò equivale, *quoad effectum*, ad una sostanziale contestazione della scelta dell'amministrazione di procedere all'affidamento mediante la

procedura di gara e, non piuttosto, ad un affidamento mediante procedura negoziata con l'attuale ricorrente in quanto titolare, in condizioni di esclusiva sul territorio nazionale, di un rapporto convenzionale con il produttore BULL, in quanto tale incompatibile con l'affidamento del contratto di manutenzione a favore di altro soggetto privo di tale requisito.

3. Le considerazioni dianzi rassegnate inducono a ribadire l'irricevibilità del gravame, con riferimento alla tardiva sottoposizione al sindacato giurisdizionale delle doglianze rivolte avverso la lex specialis di gara (bando, disciplinare di gara, capitolato tecnico).

Deve convenirsi, sul punto, con quanto correttamente argomentato dalla difesa erariale (memoria depositata in giudizio il 19 maggio 2012) in ordine alla "irrimediabile compromissione" della posizione giuridica dalla parte ricorrente vantata in conseguenza della "mancata previsione nel bando della necessità per i concorrenti di possedere un accordo con il produttore dell'hardware".

Né può altrimenti sostenersi – come argomentato dalla ricorrente (cfr. memoria depositata il successivo 21 maggio) – che la consentita partecipazione alla procedura selettiva de qua anche di imprese di altri Paesi europei parimenti titolari del cd. "supporto del produttore" non avrebbe conferito all'onere di impugnazione del bando carattere di attualità con riferimento al momento di conoscenza delle relative (omesse) previsioni, in quanto taluno di siffatti ipotetici partecipanti comunitari (in possesso di

sovrapponibili requisiti tecnici rispetto a quelli vantati da Servizi Informatici) ben avrebbe potuto presentare domanda di ammissione alla procedura selettiva (con conseguente svolgimento del confronto competitivo, nell'ambito della gara di che trattasi, in condizioni di effettiva parità).

Valgono, al fine di confutare la pur elegante argomentazione come sopra esplicitata dalla difesa di parte ricorrente, le considerazioni rassegnate, oltre che dalla difesa erariale, anche dal controinteressato raggruppamento avente quale mandataria Infodata: e, cioè, che la partecipazione di rappresentanti della stessa Servizi Informatici, muniti di delega, alle sedute pubbliche del 16 dicembre 2010 e del 10 febbraio 2011 (nelle quali è stata data esplicita indicazione dei soggetti che avevano presentato domanda di ammissione alla gara), ha costituito in capo alla ricorrente medesima piena conoscenza della platea degli aspiranti quantomeno alla data da ultimo indicata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2011 n. 6084 e 9 giugno 2008 n. 2883).

Escluso che nell'ambito di questi ultimi fosse rinvenibile altro soggetto (non nazionale) titolare di rapporto negoziale con BULL, l'interesse all'immediata impugnazione del bando, nei limiti precedentemente delineati, ha assunto carattere di ineludibile attualità (almeno) alla suindicata data del 10 febbraio 2010: rispetto alla quale la notificazione del suddetto mezzo di tutela, avvenuta il 2 maggio 2011, si dimostra largamente successiva allo spirare del termine

all'uopo fissato in giorni trenta dall'art. 120, comma 5, c.p.a.

4. Le considerazioni precedentemente rassegnate quanto alla legittimità della lex specialis di gara consentono di disattendere anche le doglianze con le quali parte ricorrente ha contestato che il raggruppamento (proclamato poi) aggiudicatario fosse in possesso dei necessari requisiti di partecipazione alla procedura selettiva; e che, comunque, la maggiore vantaggiosità dell'offerta da quest'ultimo proposta trovi elementi di esclusivo fondamento nell'assenza di oneri economici (invece incombenti di Servizi Informativi) rivenienti dal rapporto contrattualizzato in essere con BULL.

Sotto il primo profilo, la lex specialis non prescriveva, nel novero dei requisiti tecnici dell'offerta, che i partecipanti dovessero obbligatoriamente vantare una peculiare capacità tecnico-organizzativa, sì da escludere che, in ragione delle modalità inerenti al servizio di supporto sul software di base AIX per server BULL e IBM (articolato su tre livelli), altre aziende potessero erogare supporto software nei confronti di clientela con parco installato BULL.

Se tale affermazione è, chiaramente, strumentale al vantato possesso, da parte di Servizi Informatici, di una esclusiva, in ambito nazionale, relativamente alla fornitura ed alla vendita di nuove releases di software a clienti che abbiano acquistato il software AIX da BULL), va invece rimarcato che:

non soltanto l'affermata inidoneità di Infordata – come, del resto, di

qualunque altro offerente che non potesse vantare un rapporto di collaborazione con BULL omogeneo a quello della ricorrente – si risolve in una indimostrata petizione di principio, smentita dalla non provata essenzialità di tale rapporto (e del complesso di connotazioni tecnico-assistenziali che lo caratterizzano) nel quadro delle prestazioni richieste ai fini dell'esecuzione dell'appalto;

ma la stessa Infordata, come dimostrato nel corso del giudizio, ha dato in precedenza attuazione ad altre commesse, parimenti connotate da omogenee caratterizzazioni tecniche di hardware, senza che l'assenza di un rapporto con BULL potesse determinare ricadute ostative ai fini di una regolare attuazione della prestazione.

Per il resto, va osservato che l'esame delle evidenze documentali riguardanti le verifiche condotte nell'ambito della gara – anche con riferimento alla congruità dell'offerta del r.t.i. aggiudicatario – consentono:

non soltanto di dare atto della correttezza che ha connotato il modus procedendi seguito nella fattispecie dalla Stazione appaltante ma anche di escludere che, con riferimento alle prescrizioni del capitolato speciale e del disciplinare di gara, l'offerta in questione riveli inadeguatezze e/o carenze suscettibili di determinarne l'esclusione.

5. Conclusivamente ribadita, alla stregua di quanto sopra esposto, l'inaccoglibilità del gravame, le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente Servizi Informatici s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizia e di Infordata S.p.A., in ragione di € 2.500,00 (euro duemila e cinquecento/00) per ciascuna delle anzidette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Angelo Gabbricci, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)